

Prot. 7/4/23

SAN LEO 2000
SAN LEO -RN-

Prot. n. 0001

Cat. 3 Class. 4

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

L'anno duemilaventitre, il giorno 07 del mese di gennaio con la presente scrittura privata redatta in due originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, da valere ad ogni effetto di legge tra le parti:

Il dott. Giancarlo Zeccherini, nato a Cesena il 14.09.1957, in qualità di legale rappresentante della società della società Sanleo2000 srl p.IVA 01437190414 con sede in San Leo piazza Dante Alighieri n 14 ;
(committente)

E

Il dott. Gianluca Paoloni nato a Roma il 03.01.1971 via Varano 38/i Rimini c.f. PLNGLC71A03H010; p. IVA 03475670406
(consulente)

convengono e stipulano il presente contratto di consulenza alle condizioni di seguito indicate.

Art.1. Oggetto.

L'attività del consulente sarà di fornire la propria consulenza professionale in ordine ad attività commerciale, promozionale e marketing; come descritto nel capitolato (allegato) che ne diventa parte integrante del presente contratto;

Art. 2. Durata.

Il presente contratto ha durata di 12 (mesi) dalla data della firma;

Art.3 Rinnovo.

Sanleo2000 s.r.l. si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinnovare il contratto alla scadenza per ulteriori (12 mesi),

Art. 4 Compenso

Al Consulente, gli viene riconosciuto un compenso così determinato:


Compenso mensile di euro 1.500 (millecinquecento) oltre IVA;

una premialità di risultato così determinata:

con ricavi operativi complessivi sia dalla vendita dei biglietti d'ingresso alla Fortezza sia dalla vendita gadget nel book shop hanno un risultato da € 450.000 a € 600.000 al professionista sarà riconosciuto una premialità pari al 3% ;

con ricavi operativi complessivi sia dalla vendita dei biglietti d'ingresso alla Fortezza sia dalla vendita gadget nel book shop hanno un risultato da € 600.000 a € 750.000 al professionista sarà riconosciuto una premialità pari al 5% ;

SAN LEO 2000
SERVIZI TURISTICI S.r.l.
SEDE IN SAN LEO (RN)



Art. 5 - Modalità di pagamento

Parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 3 con le seguenti modalità il pagamento sarà effettuato mensilmente con F.E. emessa entro il primo del mese (entro 10gg. il bonifico);

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Committente si sia protratto per oltre 5 cinque giorni rispetto al termine pattuito, il Consulente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

Art. 7. Recesso

Il Consulente può recedere dal contratto, in tale circostanza egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dal Consulente in modo da non recare pregiudizio al Committente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di 30 giorni.

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tal caso il Committente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta. Nel caso di recesso di Parte committente, questa rimborserà al Consulente le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e pagherà il compenso per l'opera svolta.

Art. 8. Obblighi del Consulente

Con l'assunzione dell'incarico il Consulente si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Art. 9. Obblighi del Committente

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al Consulente tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

Art. 10. Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il Consulente sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all'attività della predetta o a questa anche indirettamente

SAN LEO 2000
SERVIZI TURISTICI S.r.l.
SEDE IN SAN LEO (RN)



riconnessa.

Art. 11. Foro competente e clausole finali

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Rimini.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. il Committente autorizza il Consulente al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.

In particolare il Committente attesta di essere stato informato circa:

le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;

il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del trattamento.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Committente

SAN LEO 2000
SERVIZI TURISTICI s.r.l.
SEDE IN SAN LEO (RN)

Il Consulente

